



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DAL MAS, CALIENDO, MODENA, MALLEGGNI, BARBONI, BERARDI, CANGINI, CAUSIN, FANTETTI, LONARDO, MASINI, PAGANO, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, SACCONE, DE POLI, BINETTI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2019

Modifica all’articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di esclusione dal beneficio del reddito di cittadinanza per i condannati con sentenza definitiva

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene in ordine ai criteri impeditivi alla concessione del reddito di cittadinanza indicati dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Le sopracitate norme manifestano infatti una profonda discrasia laddove consentono a soggetti che si sono resi protagonisti di gravi reati contro l'ordinamento dello Stato democratico, soggetti i cui motivi del delinquere sono stati ispirati alla tensione verso l'abbattimento delle istituzioni democratico-sociali del nostro ordinamento, di poter oggi prescindere dall'aver completato l'esecuzione della pena – e perciò il percorso rieducativo –, al fine di chiedere la protezione sociale di quello stesso ordinamento che con le loro azioni miravano a demolire.

La norma tra l'altro rappresenta una deroga irragionevole ed ingiustificata al principio generale espresso dall'articolo 28, secondo comma, numero 5), del codice penale.

Altresì appare irragionevole e contraria alla logica giuridica la previsione del termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Si tratta di un termine che non ha alcun collegamento giuridico con istituti di diritto processuale quali la riabilitazione o l'esecuzione della pena o, paradossalmente, la stessa prescrizione della pena disciplinata dagli articoli 172 e 173 del codice penale. Il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo e ha come fine il superamento di questo *vulnus*, nell'articolazione della misura stabilisce che chiunque abbia subito condanne per i reati previsti dall'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge non possa beneficiare del reddito di cittadinanza sino al termine dell'esecuzione della pena.

Eseguita la pena, il reinserimento sociale del soggetto che ha pagato il proprio debito con la collettività non verrebbe messo assolutamente in discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, » sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, in caso di condanna definitiva per i reati suddetti, l'aver interamente eseguito la pena ».

€ 1,00